

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

L'infedele dichiarazione

Qualora si aderisca alla voluntary, che genere di riduzione delle sanzioni viene applicata in caso di infedele dichiarazione?

V.B.

Risponde Stefano Loconte

REGIME ORDINARIO (senza agevolazioni voluntary disclosure)

Le sanzioni amministrative (di natura pecuniaria) previste per le violazioni di infedele dichiarazione sulle imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto vanno dal 100 al 200% delle imposte non versate. Tale percentuale si raddoppia (dal 200 al 400%) nel caso in cui il contribuente abbia detenuto tali asset in paesi a regime fiscale privilegiato (cosiddetti «black list»). Le sanzioni previste invece per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, comma 1 del dlgs 167/190 vanno dal 3 al 15% degli importi non dichiarati per anno di imposta, sanzioni che verrebbero raddoppiate, passando dal 6 al 30%, in caso di detenzione di attività in stati a regime fiscale privilegiato.

REGIME AGEVOLATO A SEGUITO DIVD

Le agevolazioni amministrative previste dalla legge sulla voluntary disclosure riguardano sia le sanzioni relative alla mancata compilazione del quadro RW che le sanzioni inerenti l'omessa o infedele dichiarazione. Le sanzioni relative alla violazione degli obblighi del quadro RW, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del dlgs n. 472/1997, sono comminate nella misura pari alla metà del minimo edittale, a talune condizioni: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in stati membri o stati See; b) le attività si trovavano già in stati membri o stati See; c) viene rilasciata all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere all'A.F. tutti i dati relativi alle attività in oggetto di voluntary; d) se il paese black list, in cui sono detenute tali attività, stipuli con l'Italia un accordo per lo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello Ocse, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della norma. Altrimenti, non ricorrendo una delle condizioni elencate, le sanzioni verrebbero erogate nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto. Ulteriori riduzioni potrebbero verificarsi in caso di accertamento con adesione (riduzione a 1/3 della sanzione irrogata). Per quanto invece concerne le sanzioni amministrative relative alle violazioni in materia di imposte sui

redditi e le relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposte sul valore aggiunto e di ritenute, esse sono fissate nel minimo edittale, ridotto di un quarto, ma si potrebbe addivenire a una ulteriore riduzione, fino a un sesto del minimo edittale, mediante adesione all'invito al contraddittorio.

La donazione dell'immobile

Le imposte sulla donazione e Ivié possono essere sanate dalla voluntary? Oppure è necessario fare il nuovo ravvedimento 2015? Se no, si prevede in futuro di estendere la voluntary anche per questo caso?

G.R.

Risponde Stefano Loconte

Purtroppo la legge 186 del 15 dicembre 2014 non prevede l'estensione dei benefici derivanti dalla voluntary disclosure alle imposte di donazione e successione. Le uniche imposte sanabili attraverso tale procedura sono quelle relative alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto. Tale discrasia comporta che le condotte portatrici di un maggior disvalore sociale (come per esempio l'omessa dichiarazione dei redditi) potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni, mentre chi ha ricevuto il patrimonio in successione o in donazione dovrà ricorrere agli ordinari istituti previsti dalla normativa tributaria per poter regolarizzare il proprio patrimonio. Non sembra, tra l'altro, che il legislatore abbia intenzione di includere le imposte sulla donazione e successione tra quelle sanabili attraverso la procedura di collaborazione volontaria.

Rimpatrio fisico e giuridico

Rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico. Quali le differenze e quale la convenienza?

E.D.

Risponde Stefano Loconte

Il contribuente che decide di aderire alla procedura di collaborazione volontaria ha due possibilità. Potrà decidere di trasferire «fisicamente» in Italia

- ove materialmente possibile - tutte le attività detenute all'estero (c.d. «rimpatrio fisico»). In questo caso sarà cura dell'intermediario finanziario italiano, presso cui le attività vengono trasferite, l'effettuazione delle necessarie verifiche anticiclaggio e la gestione delle stesse secondo le ordinarie regole dettate dalla normativa Mifid. Il conto, il deposito e la gestione patrimoniale saranno sottoposti alla tassazione italiana (plusvalenza, imposta di bollo ecc.). In questa ipotesi le sanzioni previste dalla normativa sulla voluntary disclosure per la violazione del quadro RW saranno ridotte al 50%.

Una seconda opzione per il contribuente, invece, è quella di regolarizzare la propria posizione fiscale mantenendo le attività nel Paese in cui i beni sono localizzati (c.d. rimpatrio giuridico). In questo caso, egli si trova di fronte a una scelta: potrà decidere, infatti, di mantenere all'estero le attività autorizzando il proprio intermediario a fornire all'Amministrazione finanziaria italiana tutte le informazioni inerenti alle attività ivi detenute. Anche in tale caso le sanzioni per la violazione del quadro RW saranno ridotte al 50%. Nel caso in cui il contribuente non intenda conferire l'autorizzazione al proprio intermediario le sanzioni previste per la violazione del quadro RW saranno ridotte del 25%. Si segnala, tuttavia, che in alcuni casi, ancorché il contribuente autorizzi l'intermediario, la trasmissione delle informazioni all'Amministrazione finanziaria potrebbe non essere consentita perché violerebbe le norme imperative del Paese in cui sono localizzati gli asset.

Riguardo le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e ritenute, la misura minima delle sanzioni è, in ogni caso, fissata al minimo edittale ridotto di un quarto.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCC.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary